

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI LUGLIO ●●●

**30 MARTEDÌ**  
REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° luglio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° luglio. I contratti di affitto di fondi rustici, stipulati nel corso del 2013, possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno dieci unità immobiliari (in precedenza il limite era cento) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%, calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali, effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità), è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010, la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010, si devono presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69

per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346 della legge n. 311 del 30-12-2004 prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, siano nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato, si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata, si veda il decreto ministeriale del 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità, introdotta nel 2011, è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, n. 20/E e n. 47/E, alle quali si rimanda per altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.



## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Entro oggi, possono avvalersi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-7-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-7-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando, entro oggi, l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**31 MERCOLEDÌ**  
QUOTE LATTE

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31 luglio 2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003, convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

## IVA

**Richiesta di rimborso infrannuale.** L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimbor-

so Iva infrannuale relativo al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2013 devono quindi presentare, entro oggi, apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il modello F24 (per il 2° trimestre il codice è 6037) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti, anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41 e 32, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, n. 44/2010, n. 19/2011, n. 12/2012 e n. 3/2013; le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010; il comunicato stampa del 14-1-2011, tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011); la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011; le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e del 19-4-2011; l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per altre informazioni sull'argomento, si rimanda alle istruzioni ministeriali consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato a pag. 28 de *L'Informatore Agrario* n. 16/2013.

## MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

**Presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta.** Coloro che nel corso del 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2013:

- il modello 770/2013 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il modello 770/2013 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.



Entro oggi entrambi i modelli vanno presentati in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata, modello Unico 2013, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### IVA

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** Entro oggi i produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti, qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo della *reverse charge*.

### IVA

**Comunicazione mensile o trimestrale di dati delle operazioni di black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di giugno 2013 (contribuenti mensili) o del 2° trimestre (aprile-giugno) 2013 (contribuenti trimestrali) di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8 del decreto legge n. 16 del 2-3-2012, convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma tri-

mestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010). La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il decreto legge n. 40 del 25-3-2010, convertito con modificazione in legge n. 73 del 22-5-2010, il dm 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, n. 2/E e n. 28/E, rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

## SCHEDA CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile, che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività, devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto Sviluppo) convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011, pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

## IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento della rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013,

compresi quelli interessati dagli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che hanno effettuato il primo versamento entro l'8-7-2013, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60. Si tenga presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013, pubblicata a pag. 28 e seguente, de *L'Informatore Agrario* n. 19/2013, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagricario.it/mioAccount](http://www.informatoreagricario.it/mioAccount).

#### INPS (GESTIONE EX SCAU)

##### Presentazione telematica delle denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello DMAG Unico), con riferimento al 2° trimestre 2013, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato. Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento. Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello DMAG, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il codice identificativo della denuncia aziendale (CIDA). Per un ulteriore approfondimento si veda anche l'articolo riportato a pag. 30 de *L'Informatore Agrario* n. 16/2011.

#### INPS

##### Invio telematico nuovo modello UniE-Mens.

Entro oggi, i datori di lavoro devono presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10), sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di giugno; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27 novembre 2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it). Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011

e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, n. 20474 e n. 24153, rispettivamente del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011. Inoltre, si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

#### REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-7-2009;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-7-2011;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-7-2009 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-7-2009 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-7-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2013 a pag. 78.

#### TOSAP

**Pagamento seconda rata.** Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono versare entro oggi l'eventuale terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi e di uguale importo, scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

#### CANONE RAI TV

Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata trimestrale, o della seconda rata semestrale, del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2013; la scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali o in due semestrali.

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio Ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2012, di pagare il canone a rate, ottenendo l'accoglimento della richiesta, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2013, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, compiuti entro il 31 gennaio o il 31 luglio 2013, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, rispettivamente dal primo o dal secondo semestre 2013, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e il sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) dove viene precisato che, chi può fruire del beneficio per la prima volta dal 2013, non deve più presen-

tare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione, in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

##### Tardivo versamento ritenute Irpef 2012 e irregolarità modello 770/2012.

Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non abbiano rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce, possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Pertanto, entro oggi, possono avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, i sostituti d'imposta che presentano telematicamente, sempre entro oggi, i modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario per l'anno d'imposta 2012, e che non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte, operate nel corso dell'anno 2012, ovvero hanno presentato i modelli 770/2012 con dati infedeli.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

##### Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° luglio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dal 1° giugno 2013;
  - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° luglio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° giugno 2013.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando, entro oggi, l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagricario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagricario.it/ita/Scadenario)